

## III Commissione - Affari esteri e comunitari – Camera dei Deputati

Palazzo Montecitorio , Piazza del Parlamento, 24

### Disegno di legge C. 2369

*"Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero"*  
(2369)

\*\*\*

**Audizione del 17 giugno 2025**

**Patronato INAS CISL**

**Dott. Luca Geromin, resp. Studi & Ricerche**

*Del provvedimento in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, mi concentrerò sul Capo Primo, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza.*

#### **Premessa**

Il provvedimento in esame affronta un tema di grande rilevanza per le nostre comunità italiane all'estero: il riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'accertamento della **cittadinanza iure sanguinis** non deve essere considerato soltanto come il risultato di un procedimento amministrativo, ma anche come l'espressione di un profondo desiderio di appartenenza alla nostra comunità nazionale.

La cittadinanza rappresenta, infatti, l'incontro tra due esigenze fondamentali. Da un lato, l'accertamento da parte dello Stato di un fatto giuridico preesistente (ovvero la trasmissione della cittadinanza in linea di sangue, senza interruzione) dall'altro, quella dell'individuo di vedersi riconosciuto uno status giuridico che garantisca diritti fondamentali e la possibilità di partecipare attivamente alla vita pubblica.

Desiderio che nasce in seno alle famiglie, dove si custodisce e si tramanda il legame culturale e identitario con l'Italia. Un legame che molti aspirano a ravvivare, per sentirsi parte di un patrimonio valoriale, culturale, linguistico comune.

Un vincolo che, ed è questo il punto con cui intendo concludere questa premessa, non solo rafforza la **rete di relazioni** tra l'Italia e le sue comunità all'estero, ma contribuisce anche alla capacità di **proiezione internazionale** del nostro Paese: attraverso questi neocittadini — o aspiranti tali — nei cinque continenti prende forma una comunità italiana oltreconfine, che agisce come veicolo di italianità.

Sono convinto che questo desiderio di ricostruire un'appartenenza a una comunità italiana transnazionale debba essere riconosciuto e valorizzato da tutti, in modo *bipartisan*.

\*\*\*

## ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE

è pertanto alla luce delle considerazioni svolte in premessa che esaminerò le innovazioni contenute nel disegno di legge in discussione, con l'auspicio che il legislatore riesca a trovare un giusto equilibrio tra due esigenze: da un lato, la necessaria razionalizzazione dei procedimenti di verifica della cittadinanza; dall'altro, il diritto dei discendenti di cittadini italiani a un iter istruttorio chiaro, fluido e fondato su una reale collaborazione tra tutte le parti coinvolte — il richiedente, il nuovo Ufficio centrale e, in "*backoffice*" gli uffici consolari.

La riforma mira a ridefinire le procedure di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero, con l'obiettivo — credo condiviso da tutti — di superare le gravi criticità che oggi affliggono il sistema, in particolare l'**arretrato** accumulato e la forte **disomogeneità** nei tempi e nelle modalità di trattazione operate dai vari uffici consolari.

In questo senso, è certamente positivo introdurre **termini certi** per la conclusione del procedimento — *48 mesi dalla postalizzazione* della domanda — garantendo al contempo il rispetto delle corrette istruzioni documentali, a tutela della **legalità e della trasparenza** di un iter così rilevante.

### Patronati e qualità

A tal proposito, è doveroso sottolineare il ruolo fondamentale svolto dai **Patronati**, che forniscono una qualificata assistenza ai nostri connazionali all'estero — o aspiranti tali — in molteplici ambiti: dalla tutela previdenziale e sociale, fino al supporto tecnico-giuridico per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*.

La qualità dell'attività istruttorie e documentale garantita dai nostri operatori, grazie a una lunga e consolidata esperienza sul campo, rappresenta un elemento decisivo, non solo per il successo delle singole domande, ma anche per l'efficienza complessiva della macchina amministrativa.

Una corretta definizione della documentazione e istruzione delle pratiche riduce infatti i tempi di lavorazione e limita il contenzioso, generando un beneficio reciproco per il cittadino e per la Pubblica Amministrazione.

Ed è proprio su questo punto che desidero soffermarmi: la nostra attività si distingue nettamente — e con orgoglio — da quella di tanti soggetti improvvisati, agenzie e intermediari privi di reali competenze, che operano in questo ambito mossi esclusivamente da logiche di profitto, spesso a discapito della qualità e della legalità.

## **La nuova Procedura**

Venendo ora alla questione dell'**accentramento** delle pratiche presso un Ufficio Centrale del MAECI, se da un lato ciò risponde all'esigenza di uniformare le procedure e superare l'attuale frammentazione, dall'altro occorre prestare grande attenzione alla gestione e verifica della documentazione prodotta all'estero, che spesso è regolata da normative e prassi specifiche, diverse da Paese a Paese.

Gli uffici consolari, nel corso degli anni, hanno maturato una profonda conoscenza delle realtà normative e amministrative locali: pensiamo alle molteplici varianti delle legalizzazioni, all'applicazione dell'Apostille, alla verifica degli *specimen* di firma. Un patrimonio di competenze che non può e non deve andare disperso. Auspico quindi che questa *expertise* venga pienamente valorizzata nel nuovo assetto organizzativo, evitando il rischio di compartimenti stagni tra l'Ufficio Centrale e gli uffici consolari, che finirebbero per irrigidire l'iter amministrativo a detrimento dell'interesse della PA e dei richiedenti.

## **Dialogo bidirezionale**

È importante ricordare che un procedimento di cittadinanza non si riduce a una fase istruttoria iniziale e di una decisione finale: è fatto di molteplici momenti di interlocuzione, verifica, integrazione documentale.

La riuscita della riforma dipenderà dalla capacità del nuovo sistema di garantire un confronto autentico e costante con il cittadino, superando le rigidità burocratiche che potrebbero insorgere con lo spostamento del centro decisionale da sedi consolari estere a un ufficio centrale a Roma e l'affidamento ad una comunicazione unidirezionale via email dallo stesso ufficio agli interessati.

È facile immaginare come, ad esempio, per un richiedente residente in Argentina, il venir meno del confronto diretto con il consolato possa trasformarsi in uno scambio epistolare — o peggio, in un silenzio unidirezionale — con l'Ufficio Centrale. Un rischio che potrebbe tradursi in nuovi stalli e contenziosi.

In tal senso anche il canale di comunicazione per mail tra il nuovo ufficio e il richiedente deve essere improntato alla bidirezionalità e non alla mera comunicazione di notifica. Penso, ad esempio, a modelli già esistenti (ed esempio il modello di comunicazione bidirezionale "COMBIPAT-INPS" tra INPS e Patronati), che dimostrano come una comunicazione bidirezionale possa migliorare efficienza e trasparenza.

Se la nuova procedura definita dal Disegno di Legge in esame saprà promuovere un dialogo efficace e continuativo — intraministeriale, ma anche tra PA e cittadino — allora sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi.

Ci auguriamo, pertanto, che l'interazione tra Ufficio Centrale e Uffici consolari, e tra questi e i cittadini, sia mantenuta viva ed efficace, e che la fase di sperimentazione della nuova organizzazione tenga conto della concreta disponibilità di risorse umane ed economiche.

## **Dotazioni di staff**

Sarà cruciale verificare che il personale e i mezzi destinati alla nuova struttura siano realmente commisurati al numero dei potenziali richiedenti indicato nella relazione illustrativa — al netto del consistente arretrato già esistente — affinché non si generino ulteriori ritardi o disfunzioni.

## **Canale cartaceo e documentazione in formato digitale**

La richiesta della postalizzazione della documentazione e l'istituzione di un'istruttoria solo cartacea

dovrà tener conto che diversi Paesi nel mondo stanno adottando forme di legalizzazione digitale o apostille digitale (e-Apostille, evoluzione digitale dell'apostille tradizionale prevista dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 promossa dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato HCCH, che prevede non solo il rilascio elettronico, ma anche la creazione di registri digitali consultabili per la verifica dell'autenticità delle apostille) che rispondono alla crescente esigenza di sicurezza e interoperabilità transnazionale nel trattamento dei documenti, riducendo tempi, costi e rischi legati alla gestione cartacea.

L'ottenimento di una versione cartacea alternativa di tali documenti non risulta frequentemente praticabile.

## **Conclusioni**

"Il Patronato costituisce un presidio di legalità, competenza e qualità, la cui valorizzazione nell'ambito della nuova procedura in esame potrà apportare benefici significativi, non solo in termini di maggiore accuratezza istruttoria, ma anche di riduzione dei tempi procedurali e del contenzioso."

Rispetto a questa **sfida di qualità** il Patronato è certo di poter dare il suo contributo in un quadro di una collaborazione istituzionalizzata col MAECI (Convenzione ex Legge n.152/2001)